



COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 32 del 22/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno **2017**, il giorno **ventidue** del mese di **settembre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
BERTULETTI SERAFINO	X		BARBENO ANGELO	X	
BETTONI SIMONE	X		ZAPPAZZINI ALEX ANDREA	X	
BOLDRINI SILVIO CARLO	X		COMINCINI GIANCARLO	X	
TOMASINI ANTONELLA LORENZA	X		FIAMMETTI GIUSEPPE	X	
PASOLINI SIMONE	X		PIOVANI PAOLO	X	
DONATI STEFANIA	X		ACERBIS SARA	X	
TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO		X			

12 1

Presiede la riunione il Sindaco, Serafino Bertuletti.

Partecipa **Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

Il Sindaco-Presidente relaziona sull'argomento, dichiarando che in base al T.U.S.P. D. Lgs. n. 165/2016 i Comuni devono effettuare la ricognizione delle società partecipate direttamente e, pertanto, ci sono i requisiti sia per le finalità che per il mantenimento delle quote possedute in Cogeme da parte dell'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100;
- ai sensi dell'articolo 24 del sopracitato TUSP, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, “*con provvedimento motivato*”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni possono varare un “*piano di riassetto*” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20, comma 1 TUSP);

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del TUSP, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP:

- “a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

ovvero, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del TUSP, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

Rilevato, altresì, che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP -ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione- le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del TUSP, e quindi, non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui al già citato art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a) TUSP);
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) TUSP);
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c) TUSP);
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d) TUSP);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e) TUSP);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) TUSP);
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. g) TUSP);

Considerato, infine, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che il Comune di Pompiano detiene unicamente la quota pari allo 0,009% della Società COGEME S.p.A.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'**allegato “A”** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Viste, altresì, le “linee di indirizzo per la revisione straordinaria”, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, e le relative schede tecniche allegate che costituiscono un “modello standard dell'atto di ricognizione” che, secondo la medesima Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti” (**allegato “B”**);

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- deliberazione n. 55 del 21.12.2010, esecutiva, ad oggetto: “*Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Pompiano: verifica dei presupposti per il loro mantenimento, ai sensi dell’art. 3, commi 27, 28 e 29, della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni*”;
- deliberazione n. 4 del 09.04.2015, esecutiva, ad oggetto: “*Presenza d’atto della situazione delle partecipazioni societarie*”, assunta ai sensi dell’art. 1, commi 612 della Legge 23.12.2014, n. 190, “*(legge di stabilità 2015)*”;

Richiamata, altresì, la nota della COGEME S.p.A., pervenuta in data 14.09.2017 al n. 0006560 di protocollo comunale, con la quale ha trasmesso una bozza di documento utilizzabile per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 24 dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Rilevato che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, sussistono le condizioni per il mantenimento della propria partecipazione alla società COGEME S.p.A. di Rovato, con una quota pari allo 0,009%, per le motivazioni illustrate negli allegati alla presente;

Considerato, altresì, che le società a partecipazione indiretta non sono state oggetto di ricognizione in quanto COGEME S.p.A. non è società controllata dal Comune di Pompiano;

Udita la relazione del Sindaco-Presidente, Sig. Serafino Bertuletti;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, Dott.ssa Alessandra Butini, reso in data 14.09.2017, ai sensi degli artt. 239 e 240 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, pervenuto a mezzo PEC in data 15.09.2017 al n. 0006596 di protocollo comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ed il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli n. 8 (otto: maggioranza) e astenuti n. 4 (quattro: Comincini e Fiammetti della Lista civica “*Prima Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova ...la politica del fare*”; Piovani e Acerbis della lista civica “*Pompiano X Te*”), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (*Allegato “A”*);
2. di approvare, altresì, il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche nelle modalità predisposte dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (*Allegato “B”*);

3. di dare atto che, a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, sussistono le condizioni per il mantenimento della propria partecipazione alla società COGEME S.p.A. di Rovato con una quota pari allo 0,009 %;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società COGEME S.p.A. ed alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
5. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Serafino Bertuletti
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano
(sottoscritto digitalmente)
